



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|-----------------------------|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) GRECO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) PAGLIETTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) GRANATA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) SARZANA DI S. IPPOLITO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 13/07/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 2.10.2015, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 19.200,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 160,00 ciascuna.
2. Il ricorrente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 31.10.2019, dopo aver pagato la rata n. 48.
3. Con ricorso presentato il 6.3.2020, preceduto da reclamo consegnato il 13.1.2020, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di una società di consulenza, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario convenuto, chiedendo il rimborso della somma di € 1.021,20, di cui € 691,20 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni accessorie e € 330,00 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese fisse, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo e alla rifusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 320,00.
4. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18.
5. Con le controdeduzioni parte resistente premette che il testo italiano della Direttiva 2008/48/CE e il conseguente testo dell'art. 125-*sexies* del T.U.B. non generano le ambiguità rilevate dalla Corte di giustizia e sono chiare nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante



durata del contratto. Inoltre tale sentenza non è invocabile direttamente dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, trattandosi di decisione che interpreta una direttiva non *self executing*. Ciò premesso afferma che le commissioni accessorie, nello specifico le provvigioni per l'intermediario del credito, non sono rimborsabili, non essendo a fronte di attività continuative successive al perfezionamento del contratto, come può evincersi dalla "Legenda" allo stesso allegata. Aggiunge che l'importo delle provvigioni non costituisce una forma di corrispettivo per la concessione del credito, essendo stato versato a terzi per il servizio prestato e non essendo mai entrato nella disponibilità patrimoniale del mutuante. Analogamente non sono rimborsabili le spese per i servizi di istruttoria e di notifica ("spese fisse"), essendo a fronte di attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto. Ritiene infondata la richiesta di rifusione delle spese di assistenza professionale poiché il ricorso a un legale è il frutto della libera scelta di parte ricorrente e considerata la natura seriale del ricorso in questione.

6. Chiede pertanto che il ricorso sia rigettato.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento posano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*». In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato



alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, parte ricorrente formula domanda di restituzione delle commissioni accessorie (provvigioni per la rete di vendita esterna) e delle spese fisse contrattuali (spese di istruttoria).

12. Si osserva che tali commissioni e spese sono correlate ad attività preliminari alla concessione del finanziamento e pertanto, essendo di natura *up front*, vanno restituite secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi.

13. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e spese, è pari a € 671,58, come risulta dalla seguente tabella:



| | |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶ | 48 |
| rate residue | 72 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 7,14% |
|-------|-------|

| % restituzioni: | |
|-----------------------------|--------|
| - in proporzione lineare | 60,00% |
| - in proporzione alla quota | 39,46% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| <input type="radio"/> | spese di istruttoria (up front) | € 550,00 | € 330,00 | € 217,02 | <input checked="" type="radio"/> | | € 217,02 |
| <input type="radio"/> | commissioni accessorie (up front) | € 1.152,00 | € 691,20 | € 454,56 | <input checked="" type="radio"/> | | € 454,56 |
| | | | | | | tot rimborsi ancora dovuti | € 671,58 |
| | | | | | | interessi legali | si |

14. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

15. Non può essere infine accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, per i motivi sopra indicati (cfr. punto 10, ultimo alinea).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 671,58 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA